

Cap. 6°: LA VERIFICA DELLA RILEVANZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI DI TRAMONTE RIGUARDANTI LA “RIUNIONE DI ABANO DEL 25.5.1974”

1. La verifica della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di Maurizio Tramonte riguardanti “la riunione di Abano Terme del 25.5.1974”. La valutazione della Corte di primo grado.

La Corte di primo grado ha, innanzitutto, riportato il contenuto essenziale delle dichiarazioni rese da Maurizio Zotto.

Zotto, sentito il 12.7.2000 nell’ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana, dichiarava di essere compaesano di Tramonte e di aver lavorato per poco più di 2 mesi, nel 1972 o 1973, presso l’albergo “*Savoia Todeschini*” gestito da Gian Gastone Romani. Nello stesso periodo aveva conosciuto la moglie del Romani e frequentato, presso l’abitazione del medesimo, la figlia Patrizia, con la quale era nata una relazione sentimentale.

Durante tali frequentazioni aveva visto persone entrare e trattenersi con il Romani. In un’occasione aveva visto anche il Tramonte, il quale lo aveva accompagnato a casa e gli aveva detto che si era parlato di politica.

Un’altra volta, oltre che con Tramonte, era tornato a casa con un altro personaggio di San Donà di Piave, secondo quanto raccontatogli dallo stesso Tramonte. In un’occasione a casa di Romani gli sembrava aver visto una persona che poi gli era stato detto essere il dottor Maggi. Confermava, inoltre:

- che Tramonte gli aveva detto che quelli che partecipavano alla riunione erano “*pazzi*”;
- che Tramonte gli aveva presentato Melioli a Rovigo;
- che aveva incontrato, insieme a Tramonte, presso la stazione ferroviaria di Mestre, una persona che aveva parlato di finanziamenti per attentati a tralicci.

Sentito in questo processo, all’udienza del 8.4.2010, ha dichiarato di aver

cominciato a far politica nel 1970 iscrivendosi al *MSI* e frequentando così Tramonte, Zanchetta Fiorenzo e Ariosto. Ha confermato tutte le circostanze riferite alla Corte d'Assise di Milano in relazione all'albergo "*Savoia Todeschini*" di Romani in Abano, precisando che con la figlia del Romani vi era stata un'amicizia e che, in effetti, poteva averla accompagnata casa sua 4 o 5 volte.

Ha pure confermato di essersi recato a casa Romani (per alcune lezioni, tenute in cucina con frequenza bisettimanale, necessarie al fine di conseguire la licenza di terza media), collocando tale periodo successivamente al momento in cui aveva lavorato per Romani. Ha ricondotto poi una sua presenza con Tramonte a casa Romani ad un paio di volte.

Ha riferito, inoltre, che una volta Tramonte, uscendo da una riunione a casa di Romani, alla quale aveva partecipato anche Maggi, aveva pronunciato la frase "*li sono tutti dei pazzi*", aggiungendo che si trattava di un ricordo molto fermo.

Quanto alla sua presenza insieme a Tramonte, ha precisato che una volta erano andati a casa di Romani insieme ed un paio di volte aveva aspettato in autovettura. Nello studio di Romani aveva visto entrare, in genere, persone mature; una volta, di sera, vi si era recato pure Tramonte.

Non conosceva Maggi, ma aveva saputo che quello aveva frequentato la casa di Romani.

Contestatogli il contenuto del verbale del 12.7.1995 - nel quale si era dato presente ad una riunione svoltasi una ventina di giorni prima della strage di Brescia, alla quale sarebbe stata presente una persona che aveva parlato e che aveva riconosciuto nelle foto che ritraevano Maggi, aggiungendo che al termine di essa era stato accompagnato, insieme a Tramonte, a Lozzo Atestino da una persona che aveva l'accento di San Donà di Piave e che guidava una *Fiat 1100* bianca con interni rossi, il cui nome, forse, era *Luigi* - lo Zotto ha risposto che tali vicende, delle quali non aveva un ricordo preciso, tanto meno del periodo entro il quale collocarle, gli erano state riferite da Tramonte. Ha confermato poi di aver udito sicuramente una volta il

S. Zotto

Tramonte pronunciare quell'affermazione sulla pazzia, ma non poteva escludere che il medesimo l'avesse ripetuta in altre occasioni.

Il ricordo di *Luigi* gli era stato suggerito da Tramonte. Ha confermato, altresì, che vi era stata una riunione all'incirca 15/30 giorni prima della strage di Brescia.

All'esito di altra contestazione riguardante la presenza del Maggi a quelle riunioni, lo Zotti ha ammesso di aver visto la persona da lui riconosciuta in fotografia in casa Romani e di aver sentito la cognata di Romani parlare in termini positivi del Maggi. Lo Zotto ha poi dichiarato che, qualche giorno prima di essere interrogato dal cap. Giraud, era stato avvicinato da Tramonte, il quale, dopo averlo informato che egli che era stato un agente dei servizi e che era coinvolto in vicende giudiziarie, gli aveva detto che aveva fatto il suo nome al capitano, raccontandogli alcuni episodi. Gli aveva spiegato cosa avrebbe potuto raccontare ai carabinieri, chiedendogli se ricordava alcuni episodi.

Ha precisato lo Zotto che Tramonte non gli aveva detto di dire cose false e che, interrogato dai carabinieri, aveva effettivamente riferito ciò che gli aveva fatto ricordare Tramonte.

Ha confermato, su contestazione, l'episodio in cui insieme a Tramonte si era recato alla stazione ferroviaria di Mestre, nel 1974/1975, dove avevano incontrato quell'uomo che aveva proposto di effettuare attentati ai tralicci.

Ha ricordato pure che in una occasione che aveva accompagnato Tramonte (negli anni 1972/1973) aveva visto il Melioli, che poi si era allontanato insieme all'amico.

In data 22.4.2010 è stato risentito lo Zotto, poiché il difensore di Tramonte aveva dichiarato che fuori dall'aula lo Zotto aveva pronunciato frasi del tipo "*ho detto cazzate o cercato di compiacere le aspettative di Tramonte*".

Lo Zotto ha affermato che, appena uscito dall'aula, era stato avvicinato dal difensore che gli aveva detto che con le sue dichiarazioni aveva condannato Tramonte all'ergastolo. Vedendo l'avvocato turbato, l'aveva accompagnato a prendere un

caffè e li avevano parlato, ma non del contenuto delle sue dichiarazioni.

Riferitogli cosa risultava dalla relazione del difensore, Zotto ha sostenuto che l'avvocato, forse per l'agitazione, aveva male interpretato quanto da lui detto e ha ricollegato il termine "*cazzate*" alle dichiarazioni di Tramonte e non a ciò che aveva detto lui in aula e che era effettivamente la verità.

All'udienza del 23.9.2010, nel corso del confronto con il Tramonte, lo Zotto ha ribadito di ricordarsi di persone che andavano a trovare il Romani, nonché del fatto che lui e Tramonte si erano recati a Brescia allorché avevano accompagnato la moglie di Tramonte a Sirmione; al ritorno si era addormentato in una piazzola di sosta sull'autostrada.

Tramonte ha ripetuto di non ricordarsi di essere andato a Brescia e ha affermato che in quell'occasione era andato a vedere uno dei camion descritti negli appunti di Felli unitamente a Zotto.

Tramonte ha ribadito di essere andato due volte a casa di Romani in compagnia di Zotto ed una volta in compagnia di sua moglie nel giugno del 1974, mentre Zotto ha riferito di non essere sicuro che, allorché erano andati lui e Tramonte a casa di Romani, il Tramonte avesse parlato con Romani, né di sapere se questi fosse stato in casa.

Con riferimento, invece, all'accompagnamento di Tramonte presso la casa di Romani mentre lui rimaneva fuori in macchina ed alla frase "*quelli lì sono tutti pazzi*", Zotto ha affermato che l'episodio gli era stato ricordato da Tramonte e che non aveva alcun ricordo autonomo dello stesso.

Renata Segato, vedova di Gian Gastone Romani, sentita all'udienza del 12.3.2009, ha riferito che il marito nell'aprile 1973 era stato assunto presso l'Albergo "*Savoia Todeschini*" di Abano Terme ed aveva abitato in una casa nella cittadina; la famiglia lo aveva seguito nel novembre dello stesso anno. Aveva un vago ricordo di visite da parte di Maggi (il quale arrivava da solo) e di altri appartenenti alla sezione *MSI* del

Lido che si erano recati a trovare il Romani ad Abano.

Nel 1974, poco prima dell'incidente occorso alla sorella, in occasione di una manifestazione legata al *referendum* sul divorzio, dove lei era intervenuta per accompagnare la figlia Patrizia che svolgeva attività politica, aveva conosciuto lo Zotto, che era stato fermato per controllo dalla Polizia. Si era offerta di impartirgli lezioni di matematica. Zotto aveva frequentato l'abitazione per due volte alla settimana fino a giugno, allorché aveva sostenuto da privatista gli esami di terza media.

Ha ricordato che lo Zotto, in un'occasione, aveva portato con sé Maurizio Tramonte presentandoglielo come suo amico che voleva conoscere il Romani. In un'altra occasione Tramonte era venuto con la moglie e poi non l'aveva visto più, mentre aveva continuato a vedere Zotto per le lezioni. Aveva partecipato con il marito al funerale di Riello. Aveva conosciuto anche Delfo Zorzi, allorché aveva 16-17 anni, ma non l'aveva mai visto ad Abano. Aveva visto gli Zanchetta, padre e figlio, che erano del *MSI* e non di *Ordine Nuovo*, nonché Marcello Soffiati, che, come il marito, era rientrato nel partito nel 1969 dopo l'esperienza di *Ordine Nuovo*.

Non aveva sentito parlare di Ermanno Buzzi, che non conosceva. Nel 1974 non c'erano state riunioni in casa con oltre 3 o 4 persone; soltanto nel 1975, si erano tenute riunioni più numerose.

Ulteriore riscontro era stato fornito dal teste Domenico Gerardini, il quale, compagno di cella del Tramonte per 8 mesi dal dicembre 2008 e del tutto estraneo alle vicende di quel periodo, nonché privo di motivi per compiacere o smentire l'imputato, nel luglio del 2009 aveva inviato in Procura una missiva con la quale l'aveva informata delle confidenze ricevute dal Tramonte.

Il teste ha riferito che il Tramonte, mentre partecipava al presente processo, era molto teso e ogni volta che tornava dall'udienza gli aveva raccontato quanto ivi accaduto, avendo bisogno di parlarne per rilassarsi. Ha affermato che una volta il

Tramonte, esordendo con un'imprecazione, si era lamentato che non fosse successo qualcosa che gli avesse impedito di partecipare alla riunione.

Il Tramonte aveva precisato che aveva partecipato alla riunione del 25.5.1974 da Romani, ove erano state presenti persone conosciute e sconosciute (tra queste ultime due mestrini).

Inoltre, l'imputato gli aveva, tra l'altro, rivelato:

che aveva fatto parte dei servizi e che il suo nome in codice era *Tritone*;

che al processo aveva approfittato del momento in cui gli era stato concesso di salutare Felli per chiedergli di aiutarlo a togliersi da quella situazione, non ricevendo risposta;

che si era lamentato del fatto che, nonostante tutti gli elementi che aveva fornito, gli inquirenti non erano riusciti ad identificare i possessori della *Duetto* e della *Porsche*;

che aveva visto una cassa sopra un camion che conteneva delle cose lunghe, come tappeti avvolti e che aveva dovuto fare una manovra per andare a vedere la targa dell'automezzo;

che aveva paura di far la stessa fine di Buzzi;

che aveva nominato sia Maggi, sia Zorzi, lasciando intendere di averli conosciuti entrambi.

Il teste ha aggiunto che Tramonte si era lamentato del fatto che erano andati distrutti gli appunti che erano a Padova e che ne mancavano alcuni.

Tramonte gli aveva pure detto:

che si era rifiutato di firmare il programma di protezione per orgoglio personale, essendo innocente;

che si era recato nei paesi dell'Est alla ricerca di Emanuela Orlandi;

che in una occasione Tramonte aveva detto che non avrebbe parlato anche se gli avessero concesso i benefici economici che aveva chiesto;

che in altra occasione aveva fatto intendere che se gli avessero dato i soldi avrebbe detto qualsiasi cosa;



che si era poi rivolto ai pubblici ministeri perché intendeva favorire la conoscenza della verità.

Ad avviso della Corte di primo grado, le dichiarazioni del testimone confermavano la partecipazione di Tramonte alle riunioni, in particolare anche a quella del 25.5.1974, nonché il contatto di Tramonte, nella giornata del 16.6.1974, con il mestrino in termini più stretti da quelli da lui riferiti.

Ha rilevato il primo giudice come il teste Gerardini fosse attendibile, in quanto, sebbene al momento in cui aveva inviato la missiva al pubblico ministero avesse potuto attendersi alcuni benefici, al momento dell'audizione da parte del pubblico ministero, avvenuta un anno dopo, nonché di quella da parte della Corte d'Assise, ormai non poteva attendersi più nulla, avendo terminato di scontare la pena.

Quanto al significato probatorio della riunione del 25.5.1974, avvenuta tre giorni prima della strage di Brescia e cinque giorni dopo l'incontro con lo studente di Ferrara, ha evidenziato la Corte di primo grado che nell'appunto si affermava che “è *in corso la creazione*” di una organizzazione clandestina (dunque, non ancora operante) affiancata da un'altra, palese, formata da circoli culturali, non ancora costituiti, che avrebbe sfruttato politicamente gli attentati del gruppo clandestino, ai cui vertici erano individuati Maggi, Romani e “*probabilmente*” l'on. Pino Rauti.

Ha ritenuto la Corte di primo grado come, pertanto, seri dubbi vi fossero che una struttura ancora in *fieri*, della quale non erano ancora stati delineati i vertici, potesse, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in piazza della Loggia.

Peraltro, anche ad oltre 15 giorni dalla strage, il gruppo era ancora in corso di formazione nelle strutture dirigenziali, dal momento che l'appunto menzionava poi l'incontro avvenuto il 29 o 30 giugno, tra Romani e Rauti, nel corso del quale quest'ultimo aveva assicurato appoggi per l'attività degli *ex* ordinovisti, concordandosi un nuovo incontro cui avrebbero dovuto partecipare altri *ex* dirigenti di *Ordine Nuovo*.

Il Rauti, d'altronde, si era limitato, secondo Romani, a un semplice consenso ed appoggio alla struttura, non già ad impartire ordini, sicché egli, certamente, non poteva ancora considerarsi integrato nell'organizzazione.

Sicuramente il proposito di redigere il volantino era poi stato riferito a qualche giorno dopo la strage di Brescia.

Riscontro a tale appunto era provenuto dallo stesso imputato Maggi, il quale aveva riconosciuto di aver partecipato ad una riunione ad Abano, in cui si era prospettata la nascita di una organizzazione che doveva raccogliere i cani sciolti del *MSI*, sfruttando il clamore provocato dalla strage di Brescia.

Ad avviso dei primi giudici, la pubblica accusa non teneva conto della circostanza che gli appunti di Felli descrivevano non già una realtà statica, ma una realtà in divenire.

Per attribuire, tuttavia, una qualche responsabilità al Maggi occorre dimostrare che egli fosse stato a conoscenza, prima della realizzazione dell'attentato, che un altro gruppo (diverso da quello di Abano) avesse avuto il proposito di realizzarlo e che egli avesse fornito un qualche contributo, sia pure meramente morale, a tale realizzazione.

La Corte di primo grado ha, quindi, ritenuto non applicabili, ad una situazione in divenire, considerazioni riferibili ad avvenimenti successivi che presupponevano una stabilità della struttura, non potendosi escludere che i diversi gruppi, pur confluendo tutti sotto la sigla di "*Ordine Nero*", non fossero a conoscenza della loro reciproca attività, anzi presupponendolo proprio per il loro carattere eversivo e clandestino.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Con riferimento all'operatività della struttura eversiva e alla sua idoneità a compiere la strage di Brescia, l'appellante ha svolto le seguenti considerazioni:

1) i giudici di primo grado, in contrasto con il tenore letterale degli appunti

informativi del *SID* di Padova, aveva erroneamente ritenuto che il gruppo eversivo nel quale militavano i due studenti di Ferrara fosse cosa totalmente diversa e separata dal gruppo che aveva quali referenti Maggi e Romani e che entrambi i gruppi non si fossero ancora costituiti o che comunque non potessero essere operativi alla data della strage di Brescia del 28 maggio 1974.

2) In realtà, come era stato rivelato al Tramonte il 20 maggio 1974 dallo studente universitario, *"la struttura era attiva in alcune città del Nord e stava per costituirsi anche a in Padova"*. Evidentemente, la progettualità accennata nell'appunto informativo del 23 maggio 1974 era dunque riferita all'espansione ed alla proliferazione di una organizzazione terroristica pacificamente esistente ed operante. Dal citato appunto informativo, si ricavava, pertanto, che l'universitario di Ferrara era membro di una organizzazione terroristica *"già presente ed operante in alcune città del Settentrione"* che sarebbe stata *"presto attivata anche a Padova"*, con la finalità di abbattere il *"sistema borghese"* mediante *"interventi diretti ed azioni violente"*.

3) Anche i paragrafi 3) e 4) dell'appunto informativo del 23 maggio 1974, facendo riferimento alla struttura cellulare e agli attentati attribuiti all'estrema destra, avevano inequivocabilmente indicato l'esistenza di una organizzazione già operante in Italia.

4) Con la nota accompagnatoria del *SID* di Padova del 25 maggio 1974, le notizie erano state integrate con un richiamo all'appunto informativo allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974 e con le indicazioni, provenienti dalla fonte *Tritone*, della probabile identificazione della predetta organizzazione clandestina con il *"movimento terroristico segnalatosi come Ordine Nero"*, così dimostrandosi come alla data del 28 maggio 1974 tale gruppo terroristico già esisteva.

5) A giudizio dell'appellante, erroneamente i giudici di primo grado non avevano colto alcun elemento di continuità tra il gruppo eversivo di cui alle citate note informative del *SID* di Padova del 28 gennaio e del 23-25 maggio 1974 e quello di

cui alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, relativo alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, come se il gruppo eversivo che aveva "*come referenti Maggi e Romani*" fosse stato totalmente diverso dal gruppo di cui ai suddetti appunti informativi, sebbene identica fosse stata la provenienza dei militanti dei citati gruppi (*ex-ordinovisti* sia gli uni che gli altri, per non parlare di Arturo Francesconi Sartori, indicato quale militante sia del primo, sia del secondo gruppo), identico il contesto geografico e temporale, identico il progetto politico e gli strumenti di lotta per raggiungerlo, identica la fonte (*Tritone*).

6) Ha poi fatto notare l'appellante che se i "*circoli culturali*" che avrebbero dovuto dare vita al troncone "*palese*" dell'organizzazione non erano stati ancora costituiti, ciò significava che l'altro troncone, quello "*clandestino*", che avrebbe dovuto operare "*con la denominazione 'Ordine Nero' sul terreno dell'eversione violenta*", era già esistente ed operante, almeno in alcune zone del Paese, ed aveva il compito di coagulare intorno a sé il maggior numero possibile di ex militanti di *Ordine Nuovo*.

7) Né poteva condividersi l'affermazione della Corte d'assise di Brescia, secondo la quale "*gli appunti di Felli non stavano descrivendo una realtà statica ma una realtà in divenire*" e che, dunque, la situazione dell'agosto del 1974 fosse diversa da quella del 20 maggio e del 25 maggio di quell'anno, o ancora, che il "*gruppo di Padova*" non era ancora attivo e che il "*gruppo di Abano*" non poteva che identificarsi con il "*gruppo di Padova*", essendo "*del tutto fuor di logica che, nella stessa provincia e viste le difficoltà organizzative, si costituissero due gruppi distinti*". A tal proposito, ha puntualizzato l'appellante che Maggi e i "*mestrini*" non rappresentavano né il "*gruppo di Padova*" (ancora inattivo), né il cosiddetto "*gruppo di Abano*" (esistente solo nella motivazione della sentenza), tenuto conto che Maggi da molti anni viveva e lavorava a Venezia, che i "*mestrini*" erano evidentemente di Mestre, che Gian Gastone Romani proveniva da Venezia ed il gruppo nel quale i predetti militavano era il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre.

8) Il gruppo terroristico indicato nel citato appunto informativo non era poi il solo gruppo di Maggi (esistente ed operante già da anni), ma un'organizzazione molto più ampia, costituita, su scala nazionale, da decine se non centinaia, di persone, avente tra i responsabili Pino Rauti. Il piano di Maggi e Romani, per come emerso dagli appunti informativi, era vastissimo e non comprendeva soltanto la ristretta cellula di Maggi, peraltro esistente e operante già da anni.

9) Ha evidenziato l'appellante come, incontestabilmente, alla data della riunione a casa di Romani del 25 maggio 1974 (nel corso della quale, secondo la prima versione di Tramonte, poi ritrattata, sarebbero stati consegnati ad Ermanno Buzzi due ordigni destinati a Brescia), Maggi già disponesse di un gruppo operativo, inserito in *Ordine Nuovo*, come desumibile sia dalle dichiarazioni rese da Martino Siciliano (secondo il quale già dal 1969 il gruppo aveva a capo il Maggi e quale tecnico esperto di esplosivi il Digilio), sia dall'appunto informativo allegato alla nota n. 9382 del 3 dicembre 1973 del *SID* di Padova, annotato dal m.llo Felli, il quale in dibattimento aveva riferito che *"all'epoca Maggi era un nome già noto al centro CS"*, come *"un personaggio che controllava un gruppo numeroso nelle località di Mestre e Venezia"*.

10) A fronte di queste risultanze, i primi giudici, per comprovare l'incompleta formazione dello stesso gruppo dirigente dell'organizzazione e della conseguente scarsa verosimiglianza *"che una struttura in fieri, della quale non erano ancora delineati i vertici, potesse, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in Piazza Loggia"*, avevano alluso sia al fatto che il Maggi, nel monologo di Abano del 25 maggio 1974, aveva accennato ai criteri da adottare *"per selezionare i membri destinati alla struttura clandestina"*, sia alla probabile partecipazione di Pino Rauti al costituendo *team* dirigenziale, che avrebbe dovuto coordinare a livello centrale l'attività dei due tronconi dell'organizzazione terroristica.

Senonché, ha ribadito l'appellante, l'ambizioso progetto di perfezionamento e di ampliamento della complessiva struttura eversiva non aveva affatto implicato

l'inesistenza o l'incapacità operativa di una pluralità di cellule terroristiche, così come un eventuale assestamento del *team* dirigenziale non aveva dimostrato l'inesistenza della stessa.

11) A giudizio del pubblico ministero appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva erroneamente inteso che *“il gruppo dirigente non era ancora formato tanto che si dava come probabile, quindi non ancora sicura, la partecipazione di Rauti”*, senza prendere in considerazione la possibilità che l'incertezza circa tale partecipazione fosse della fonte (*Tritone*), non già della struttura terroristica, e senza rendersi conto che l'organizzazione ed il coordinamento, a livello centrale, del troncone *“clandestino”* con quello *“palese”*, che avrebbe dovuto appoggiarsi *“a circoli culturali – ancora da costituire – gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra”*, fosse cosa diversa dalla direzione dei nuclei operativi.

12) Anche dalle notizie relative all'incontro che Romani aveva avuto a Roma con Rauti, il 29 o 30 giugno del 1974, in occasione del quale il secondo avrebbe *“assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti”*, la Corte di primo grado aveva tratto argomenti a sostegno del proprio erroneo convincimento. In realtà, nell'appunto informativo allegato alla successiva nota n. 5277 del 24 luglio 1974 era stato precisato che Rauti, in quella stessa riunione del 30 giugno 1974, svoltasi nella sede romana del movimento *Europa Nazione*, alla presenza di *“una ventina di persone, fra cui alcuni dirigenti del MSI-DN attestati su posizioni oltranziste”*, aveva intrattenuto i convenuti sul tema della *“fase preinsurrezionale”* nella quale si era trovato il Paese e dell'imminente *“guerra civile”*, nonché, significativamente, sulla necessità *“che i gruppi della destra rivoluzionaria”* si fossero dati, nel frattempo, *“una struttura ed un'identità precise”* (tenendo presenti criteri di selezione e di addestramento sostanzialmente sovrapponibili a quelli indicati da Maggi nella riunione di Abano del 25 maggio 1974) al fine di *“prevenire eventuali attacchi della controparte cogliendola d'anticipo e sfruttando il fattore sorpresa”* (tale progetto eversivo era poi stato sviluppato da Rauti nella successiva

riunione del 10 agosto 1974).

13) Inadeguato era, dunque, il giudizio formulato dal primo giudice che aveva trascurato le decine di testimonianze indicative della vocazione eversiva e terroristica di *Ordine Nuovo* e del ruolo centrale svolto da Rauti in tale organizzazione, fin dalle sue origini, dimenticando che la nuova organizzazione terroristica era prevalentemente composta da *ex-ordinovisti* e che già nel giugno del 1973, quando si cominciava a ventilare la possibilità di uno scioglimento di *Ordine Nuovo*, proprio nella sede storica di Roma di Pino Rauti, in via degli Scipioni, si erano riuniti i dirigenti di tale movimento politico operanti nelle varie città del Centro-Nord per pianificare il passaggio in clandestinità dell'organizzazione (è stata qui richiamata dall'appellante la testimonianza di Marco Affatigato).

14) Così spiegato l'ingiustificabile errore nel quale era incorso il primo giudice nell'escludere la capacità operativa, alla data del 28 maggio 1974, dell'organizzazione terroristica che, dopo lo scioglimento di *Ordine Nuovo*, si era ricoagulata intorno agli elementi più oltranzisti di tale struttura, il pubblico ministero appellante ha pure sottolineato che il primo dei dieci attentati attribuiti con certezza ad *Ordine Nero* era stato compiuto il 13 marzo 1974, mentre gli ultimi due erano stati compiuti il 4 luglio di quello stesso anno.

15) Quanto all'identità tra la struttura che aveva rivendicato i propri attentati con la sigla di *Ordine Nero* e l'organizzazione terroristica di cui si parlava negli appunti informativi, ha fatto osservare l'appellante:

- che nella nota del 25 maggio 1974 si era specificato che l'organizzazione clandestina (la stessa di cui al foglio n. 622 del 28 gennaio 1974) "*potrebbe identificarsi - a parere della fonte - nel movimento terroristico segnalatosi come 'Ordine Nero' "*;

- che nell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974 era stato precisato che l'organizzazione di cui aveva parlato Maggi in occasione della

riunione di Abano del 25 maggio 1974 avrebbe operato, sul terreno dell'eversione violenta, "con la denominazione 'Ordine Nero'";

- che la rivendicazione della strage di Brescia, allegata alla nota n. 4141 del 10 giugno 1974, era siglata "Ordine Nero - Sez. C.Z.Codreanu" ed "Anno Zero";

- che nell'appunto allegato alla nota n. 5580 dell'8 agosto 1974 (quello relativo alla riunione di Bellinzona cui aveva partecipato Tramonte) era specificato che " 'Ordine Nero' deve identificarsi esclusivamente nell'organizzazione degli ex 'ordinovisti', raccolti dopo lo scioglimento coatto di 'Ordine Nuovo' intorno al periodico 'Anno Zero' e che ha per leader l'On. Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore Francia".

16) Ha aggiunto l'appellante come la smentita della rivendicazione della strage dell'*Italicus*, decisa a Bellinzona ed eseguita a Milano da Fabrizio Zani, fosse avvenuta mediante l'utilizzo della stessa macchina da scrivere (proveniente dalla stessa libreria *Martello*) con la quale erano stati rivendicati gli attentati di *Ordine Nero* della primavera-estate del 1974.

17) Inoltre, dalle dichiarazioni di Marco Affatigato e Oscar Nessenzia (pure valorizzate dalla Corte d'Assise di Brescia, per motivare l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali del Tramonte), si era desunto che Affatigato, esponente di spicco del disciolto movimento politico *Ordine Nuovo* di Lucca, essendo in cerca di un appoggio logistico e, in particolare, di armi ed esplosivo per il suo gruppo, aveva preso parte, nei primi mesi del 1974, nella zona di Este e forse proprio a Lozzo Atestino, ad una riunione cui avevano partecipato gli esponenti più radicali della zona del *MSI-DN*, ex-ordinovisti ed esponenti di altri gruppi estremisti delle varie città del Nord, che si erano prefissati lo scopo di "costituire a Padova un gruppo di *Ordine Nuovo*", diverso dal vecchio gruppo della Libreria *Ezzelino*, che aveva fatto capo a Franco Freda (nel corso della riunione il Maggi, definito come "capo" del gruppo, aveva parlato di "attentati" da eseguirsi "in tutta Italia").

18) Tali dichiarazioni, secondo l'appellante, erano perfettamente in linea con gli



appunti informativi della fonte *Tritone*, che, con riferimento ai primi mesi del 1974, avevano accennato agli sforzi profusi dagli ex-ordinovisti, ed in particolare da Maggi, per ricompattare sotto un'unica sigla (quella di *Ordine Nero*) i membri del disciolto *Ordine Nuovo* che miravano alla distruzione dello Stato democratico.


19) Sorprendenti erano, in proposito, i riferimenti testimoniali alla superiorità organizzativa e logistica del gruppo Veneto, in grado di procurare armi anche agli altri gruppi (riferimenti riscontrati negli appunti informativi, ove si era dato conto delle casse, verosimilmente di armi o di esplosivi, scaricate dai *TIR* tedeschi ed olandesi). Tali riferimenti, ignorati dal primo giudice, avevano pure consentito di retrodatare di molti anni la cosiddetta vocazione terroristica e stragista del gruppo Veneto, inequivocabilmente capeggiato da Carlo Maria Maggi.

Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha ritenuto come fosse stata del tutto inaccettabile la conclusione cui era pervenuta la Corte d'Assise di Brescia, la quale, traendo spunto da un approccio solo apparentemente letterale degli appunti informativi del *SID* di Padova, era giunta ad affermare che l'organizzazione terroristica della quale facevano parte Romani, Maggi, Rauti e Tramonte fosse stata ancora in fase embrionale e dunque non operativa alla data del 28 maggio 1974.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Le suddette parti civili hanno rilevato come i giudici di primo grado, dopo avere riconosciuto piena valenza probatoria agli appunti provenienti dalla fonte *Tritone*, avessero verificato se la struttura eversiva in essi descritta potesse ritenersi responsabile, a livello organizzativo, della strage di Brescia.

Gli appellanti, nel censurare anch'essi la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici, i quali avevano ritenuto che la struttura clandestina in questione non fosse stata ancora operativa, hanno precisato:



- che lo studente che il 20 maggio 1974 aveva contattato Tramonte aveva a quest'ultimo riferito come tale organizzazione fosse stata già presente ed operante in alcune città del Settentrione, che sarebbe stata a breve attivata anche a Padova;
- che nella riunione di Abano Terme il Maggi aveva parlato di “*circoli culturali*”, e non già di struttura clandestina, ancora da costituire, sicché era evidente l'errore dei primi giudici che avevano confuso i due concetti;
- che la Corte di primo grado aveva erroneamente ritenuto che il gruppo degli ordinovisti di Padova (non ancora ricostituitosi) fosse identificabile in quello di Abano Terme, nel mentre quest'ultimo era corrispondente a quello di Venezia-Mestre, facente capo a Maggi e già operante;
- che la mancanza di un formale appoggio o consenso del Rauti nel maggio '74 alla struttura eversiva e al suo programma d'azione, se poteva esimere il medesimo da corresponsabilità, non avrebbe escluso affatto l'operatività dell'organizzazione;
- che le peculiarità dell'organizzazione ideata dal Maggi, ben prima del suo monologo del 25 maggio 1974 (prontezza, flessibilità e rapidità), avevano escluso che essa fosse rimasta a lungo inoperativa;
- che nei primi mesi dell'anno 1974, sotto la sigla di *Ordine Nero*, erano stati compiuti molteplici attentati di impronta analoga a quella dell'eccidio di piazza della Loggia;
- che dopo lo scioglimento del movimento di *Ordine Nuovo* (avvenuto nel novembre '74), la struttura clandestina, articolata in plurime cellule e prefigurata dai vertici ordinovisti a Cattolica ai primi di marzo 1974 (come confermato da Affatigato Marco), era, ancorché incompleta a livello dirigenziale, pienamente operativa all'epoca dei fatti oggetto del processo;
- che già nel dicembre 1973 si era percepito il pericolo del realizzarsi di azioni violente e stragistiche da parte dei componenti di *Ordine Nuovo* del Veneto (carteggio fra il *CS* di Padova e il *SID* di Maletti; appunto n. 9382 in data 3.12.73);
- che nell'appunto del 28 gennaio 1974 n. 622, la fonte *Tritone* aveva segnalato che

- a Ferrara alcuni ordinovisti si stavano riorganizzando in un gruppo clandestino;
- che il Maggi, tra maggio e giugno '74, aveva organizzato spesso nella sua abitazione di Venezia incontri con militanti della destra extraparlamentare (punto 17 della "velina" n. 4873) e aveva avuto contatti con "camerati" bresciani;
- che emblematica era stata la smentita della rivendicazione della strage dell'*Italicus* effettuata dalla cellula eversiva milanese *Ordine Nero*.

Hanno osservato le parti civili che l'errato convincimento dei primi giudici, circa l'inoperatività della struttura eversiva, era esattamente corrispondente alla prospettazione offerta nell'esame dibattimentale dal Tramonte, il quale aveva negato sia di avere partecipato alla riunione di Abano, sia che la struttura clandestina fosse stata già operante.

Hanno, dunque, ribadito gli appellanti che la Corte di primo grado - pur comprendendo chiaramente come le menzogne del Tramonte fossero state finalizzate "ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda" e come, pertanto, egli fosse stato partecipe del gruppo - aveva contraddittoriamente considerato inattendibile la ricostruzione opposta a quella menzognera del Tramonte, così pervenendo paradossalmente a stabilire la inattendibilità dell'imputato sulla base del fatto che egli aveva fornito elementi veritieri.

1.3. I motivi d'impugnazione della parte civile Talenti Ugo.

A giudizio dell'appellante, non vi era alcun dubbio sull'efficienza e funzionalità della formazione veneziano-padovana, riunita in Abano il 25.05.1974, tenuto conto che l'organizzazione dell'attentato, l'individuazione dell'obiettivo e la fornitura dell'esplosivo ben avrebbero potuto essere programmate e tradotte in pratica anche da parte di un organismo, già esistente e funzionante, ancorché in fase di riorganizzazione (con gli *ex*-militanti di *Ordine Nuovo*, da radunare dopo nuova selezione), la cui direzione strategica era stata in collegamento con altre formazioni terroristiche (tra le quali, quella milanese, come aveva confermato il teste Dedemo, a

proposito dei contatti con Rognoni-*La Fenice*).

Peraltro, era stato dimostrato come l'attività del sodalizio eversivo fosse continuata ininterrottamente anche in tempi successivi alla strage, con ulteriori approvvigionamenti di armi trasbordate dai *TIR* tedesco e olandese, con l'incontro a Roma del 29-30/06/1974 tra Romani e Rauti e con l'episodio del campo di Bellinzona (primi di agosto del 1974).

Ha quindi sottolineato l'appellante come il contenuto dell'appunto informativo del 23.05.1974 redatto dal m.llo Felli - e avente ad oggetto le finalità dell'organizzazione terroristica occulta, già presente e operante "*in alcune città del settentrione*", nonché il fatto che l'interlocutore del Tramonte avrebbe poi portato i volantini annuncianti gli scopi politici dell'organizzazione - avesse effettivamente trovato eco nel dattiloscritto del 21.05.1974, inviato al *Giornale di Brescia*, nel dattiloscritto datato 27.05.1974 intestato "*Ordine Nero-Gruppo Anno Zero Brixien-Gau*", inviato, tra l'altro, a due quotidiani e nel manoscritto redatto da Baldassarre Roberto.

Comparando, poi, la nota del m.llo Felli del 6.07.1974 con i suddetti volantini, era emerso come il gruppo presente in Abano Terme il 25-5-1974 fosse stato in grado di elaborare (attraverso le persone di Maggi, Romani e Zorzi) una dettagliata strategia terroristica consistente nel proporre una linea di azione "*militare*", di dare il via all'attentato di Brescia, designando l'obiettivo e fornendo il materiale esplosivo da consegnare ai materiali esecutori dell'attentato (come confermato da Digilio, con riferimento alla condotta di Soffiati) e di attuare una "*politica di alleanze*" con altri gruppi della destra eversiva.

A questo proposito, la deliberata esclusione delle frange che si erano richiamate al periodico *Anno Zero* era stata poi superata dal fatto che Melioli Giovanni, appartenente a tale gruppo, aveva goduto di amplissima considerazione da parte di Maggi.

In definitiva, ha ritenuto l'appellante che la riunione di Abano Terme aveva avuto

carattere preparatorio rispetto alla realizzazione di una strage, tenuto conto che:

- già esisteva un'organizzazione eversiva occulta denominata *Ordine Nero*, seppur frammentata in singoli gruppi;
- Maggi aveva indicato i due "mestrini" e Arturo Francesconi Sartori (membro della cellula ferrarese e di quella veneziano-padovana), quali destinatari per il futuro della realizzazione di azioni eversive;
- Maggi, riconosciuto quale responsabile di *Ordine Nuovo* per il Triveneto (come provato dalle testimonianze rese da Dedemo, Battiston e Siciliano), aveva avuto rapporti con Melioli (come desumibile dalle dichiarazioni di Digilio, Napoli, Siciliano, Ubertone Maria, Merlo Arrigo);
- Maggi aveva rivendicato la paternità della strage, la quale "non deve rimanere un fatto isolato", conformemente peraltro al carattere strumentale che aveva sempre attribuito all'attentato stragistico quale metodo di lotta politica a carattere eversivo (come confermato da Dedemo), essendosi rifiutato di inneggiare o di sfruttare politicamente attentati compiuti da altre formazioni (come accaduto a Bellinzona, in relazione alla strage dell'*Italicus*);
- Maggi e Romani, commentando la strage di Brescia, avevano pure espresso l'intenzione di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa, che avrebbe dovuto esporre le linee programmatiche della formazione, nonché annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza;
- Maggi aveva avuto un collegamento con soggetti bresciani dell'area eversiva di destra, in considerazione del riferimento ai "mestrini" indicati nell'appunto del 6.07.1974, quali soggetti impegnati nel trasbordo di una cassa di armi dai TIR stranieri (inseriti in uno stretto contesto legato alla strage).

La suddetta parte civile appellante ha, inoltre, evidenziato come - dopo lo scioglimento e la confisca dei beni di *Ordine Nuovo* e dopo che analoga sorte il 2.02.1974 aveva vissuto il gruppo *Anno Zero* - i dirigenti delle due formazioni avessero ricercato nuove forme di visibilità e agibilità politica, nonché nuove

strutture e nuovi obiettivi.

E così, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Falica, il convegno nazionale di Cattolica, aperto il 28.02.1974 presso l'*Hotel Giada*, aveva costituito il primo grande momento di riunione delle forze disperse della destra radicale, nonché di ricostituzione dell'organismo politico.

Analoga riunione, dal medesimo contenuto, si era svolta a Villa Colle Mandina, vicino a Castelnuovo Garfagnana, ove, stando alla testimonianza resa da Brogi Andrea (riscontrata nelle note 3.12.1973 n. 9382, 28.01.1974 n. 622 e 23.05.1974, redatte dal m.llo Felli), era stata delineata una nuova strategia militare, nella quale *Ordine Nero* (una sigla che aveva accontentato un po' tutti), sarebbe stata organizzata in sezioni intestate ai vari filosofi del fascismo internazionale (Evola, Codreanu, Celine, Mishima), con una regia generale da Roma ed una estrema libertà operativa per ogni gruppo.

Poste queste premesse, ha evidenziato l'appellante come il discorso pronunciato da Maggi nel corso della riunione del 25.05.1974, a casa di Romani in Abano Terme, avesse rappresentato, dunque, una chiara e dettagliata esplicazione dei temi già trattati nell'incontro di Villa Colle Mandina e nel precedente di Cattolica. Temi che, verosimilmente, avevano formato oggetto di trattazione anche nel corso delle cene evocate dal Digilio, tenutesi a Rovigo e successivamente in Colognola ai Colli, poco prima della strage di Brescia e in strettissima contiguità cronologica con l'esito (infausto per la destra) del referendum sul divorzio.

La ristrutturazione delle formazioni era, dunque, avvenuta a mezzo di composizione "*cellulare*" o "*a grappolo*" (le c.c.d.d. "*troike*", evocate dal teste Brogi Andrea), con elementi agenti parte in clandestinità (impegnati in attentati) e parte in attività politica palese.

Erano state accertate relazioni della cellula veneziano-padovana con Ferrara-Rovigo (tramite Melioli), Verona (Soffiati), Milano (Rognoni, con scambio Marzio Dedemo/ Pietro Battiston), i "*mestrini*" (tra i quali M. Siciliano) capeggiati da Delfo

Zorzi, Trieste-Udine (tra i quali Vinciguerra) e Treviso (Raho).

Secondo Brogi Andrea, per il gruppo lombardo di *Ordine Nuovo*, questo era stato l'organigramma: Esposti responsabile militare, Zani responsabile politico e Ferri responsabile logistico.

Quanto al nucleo veneziano-padovano:

- responsabile ideologico Romani, capo politico Maggi (testimonianze Brancalion Galeazzo, Canella e Dedemo) e responsabile "*logistico militare*" Zorzi, capace di vaste relazioni con altre unità della destra cospirativa (testimonianze Busetto e Campaner).

Tale nucleo era perfettamente efficiente sia dal punto di vista di elaborazione politico-ideologica, sia sotto il profilo operativo-militare, essendo stato dotato di quantitativi di armi (Digilio) e di esplosivi (Rotelli, Pellegrini, deposito presso *Lo Scalinetto*, evocato nei colloqui Raho-Battiston), già in passato utilizzati per attentati.

Le prove nei confronti degli imputati Tramonte, Maggi e Zorzi erano state attendibilmente riscontrate, secondo la stessa Corte di primo grado, dal testimone m.llo Felli e dal dichiarante Tramonte, all'epoca lontano da ogni necessità di autotutela e inserito nella destra eversiva padovana, come confermato sia dalla testimonianza di Zotto e Gerardini, sia dal suo passato politico, sia, soprattutto, dal fatto che era stato messo a conoscenza, da parte di due studenti universitari *ex-ordinovisti* di Ferrara, del progetto di costituzione di un gruppo eversivo clandestino e contattato da uno studente di questo gruppo il 20.05.1974, proprio al fine di essere affiliato.

1.4. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Il racconto dei fatti avvenuti nel corso della riunione di Abano Terme del 25.5.1974 appartiene alle originarie dichiarazioni rese da Tramonte al m.llo Felli, che il Collegio ha già ritenuto credibili.

Peraltro, tali fatti hanno ottenuto pure indiretto riscontro nelle dichiarazioni di Maurizio Zotto, Domenico Gerardini e Renata Segato, dalle quali si desume come Tramonte ebbe a partecipare in quel periodo ad alcune riunioni ad Abano Terme, nella casa di Gian Gastone Romani.

In particolare, non può essere messa seriamente in discussione la credibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste Zotto, allorquando questi ha ribadito nelle udienze dell'8.4.2010 e 15.4.2010 di mantenere "*un ricordo molto fermo*" di quelle riunioni, precisando di avervi accompagnato Tramonte in un paio di circostanze e di essere egli rimasto fuori.

Difatti, il teste, come ha già osservato la Corte di primo grado, soltanto in sede di confronto, preso atto della possibilità di aver determinato - suo giudizio - la condanna all'ergastolo dell'imputato e preoccupato per la sorte di quest'ultimo, ha inattendibilmente sostenuto che si era trattato di un ricordo indotto da Tramonte.

Non deve, poi, trascurarsi come queste riunioni fossero significativamente compatibili proprio con il periodo in cui Zotto prendeva effettivamente lezioni di matematica dalla moglie di Romani (circostanza confermata pure da Renata Segato), dal momento che all'udienza del 15.4.2010 il teste ha esibito il proprio libretto di lavoro, dal quale risultava che egli aveva conseguito il diploma di scuola media in data 28.6.1974 e che solo successivamente aveva lavorato per gli alberghi "*Savoia Todeschini*" di Abano Terme e per il "*Linta Park Hotel*" (rispettivamente dal 19.8.1974 al 14.11.1974 e dal 24.12.1974 al 4.1.1975).

Né, per dubitare che sia effettivamente avvenuta la riunione del 25.5.1974 oggetto dell'appunto informativo del 6.7.1974, può bastare il fatto che Domenico Gerardini racconti che Tramonte gli aveva riferito di essere andato alla riunione di Abano in motocicletta (anziché in autovettura, come dichiarato da Zotto), dal momento che la testimonianza di Zotto risulta essere sufficientemente indicativa del fatto che in quel periodo vi fossero riunioni a casa di Romani e che ad esse aveva partecipato Tramonte.



Quanto alla prova che, tra tali riunioni, ve ne fosse stata una (quella del 25.5.1974) durante la quale, in particolare, Maggi avrebbe reso noto la creazione di un'organizzazione su due livelli, uno palese e uno clandestino, annunciando quel determinato programma politico riportato nel suddetto appunto informativo, ciò si desume combinando le dichiarazioni del teste oculare Zotto (riscontrate dalla teste Renata Segato) e di quelle del teste *de relato* Gerardini, con quelle fornite dallo stesso Maggi, il quale ha ammesso di aver partecipato a una riunione in casa Romani ad Abano Terme, fornendo un racconto significativamente analogo a quello che si ricava dalla lettura dell'appunto informativo del *SID*.

Invero, Maggi ha precisato come in quell'occasione avesse effettivamente parlato del progetto di dar vita ad un'organizzazione di destra, con lo scopo di recuperare i “*cani sciolti*” e con l'obiettivo di rispondere con violenza alle provocazioni; tale organizzazione, parallela al *M.S.I.*, avrebbe dovuto essere guidata proprio da Rauti (così come pure è stato riportato nell'appunto informativo)¹⁴⁶.

E la circostanza che in tale riunione si sia parlato, non già di semplici azioni violente da compiere in risposta alle provocazioni dei “*rossi*”, ma di veri e propri “*attentati operati dal gruppo clandestino*” (così come descritti nella citata informativa), guadagna pure sintomatico riscontro nel fatto che questo programma rifletteva proprio quella particolare ideologia eversiva propugnata da Maggi¹⁴⁷.

Quell'ideologia che doveva particolarmente allarmare lo stesso Tramonte, se è vero che egli, almeno in un'occasione, aveva definito Maggi un “*pazzo*”¹⁴⁸, così come, d'altronde, “*pazzo*” lo aveva pure significativamente considerato Pio Battiston¹⁴⁹.

Quanto all'ipotesi che da tale giudizio possa trasparire la consapevolezza, da parte del collaborante, del fatto che il Maggi avesse programmato la strage di Brescia, si

¹⁴⁶ Si vedano i verbali dell'interrogatorio reso al PM di Milano in data 18.9.97 e dell'esame reso alla Corte d'Assise di Milano in data 8.3.2001.

¹⁴⁷ Si rinvia al § 2.2. del Cap. 4°, ove il Collegio ha riportato alcune deposizioni testimoniali indicative dell'idea di Maggi di ritenere gli attentati (e finanche la strage) uno strumento di lotta politica per abbattere il sistema borghese.

¹⁴⁸ Si veda il verbale delle dichiarazioni di Zotto dell'8.4.2010 (pagg. 90 ss.), laddove il teste ha confermato analoghe affermazioni rese nel corso delle indagini preliminari e avanti la Corte d'Assise di Milano.

deve ritenere come in tal senso non assuma qui dirimente rilievo il rammarico che Tramonte aveva manifestato a Gerardini per aver partecipato a quella riunione del 25.5.1974.

In particolare, il teste Gerardini ha riferito che Tramonte si lamentava in carcere del fatto che non fosse successo qualcosa che gli avesse impedito di partecipare alla riunione, dicendogli: *“Accidenti, se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione li non sapevo neanche che fosse esistita”*¹⁵⁰.

Questa Corte ritiene che effettivamente Tramonte abbia pronunciato una frase del genere e che il medesimo, nel pronunciarla davanti al proprio compagno di cella, non abbia mentito, dal momento che con essa l'imputato, lungi dal vantarsi di una qualche prodezza (ciò che potrebbe ritenersi per altre confidenze rese al Gerardini), comunicava al contrario la propria preoccupazione e il proprio errore per una scelta (la partecipazione alla riunione a casa di Romani) evidentemente sbagliata.

Proprio il fatto che sia stata ritrattata da Tramonte, confermerebbe poi (beninteso: in unione con la considerazione appena esposta) la veridicità e l'importanza della frase. Tuttavia, si deve obiettivamente riconoscere come una tale proposizione, se da un lato potrebbe rafforzare la prova della gravità del contenuto del monologo tenuto da Maggi in quella *“maledetta”* riunione (evocandone eventualmente un contenuto ancor più drammatico), dall'altro potrebbe pure plausibilmente spiegarsi con il fatto che, a causa della sopravvenuta e insistente importanza che a quella riunione si veniva enfaticamente attribuendo nel processo, egli avesse temuto di essere condannato.

Questa seconda interpretazione, peraltro, è pure avvalorata dallo stesso Gerardini, il quale nel dibattimento ha riferito come il Tramonte gli avesse detto *“vedrai che andranno a sbattere in galera uno che aveva 20 anni quando è successo tutto e*

¹⁴⁹ In tal senso si è espresso il teste Marzio Dedemo, riportando il commento di Pio Battiston all'esito di una riunione di ex aderenti alla *Repubblica Sociale Italiana*, i quali erano rimasti sconcertati dalla gravità delle affermazioni del Maggi (si veda il verbale del 24.9.2009, pagg. 29 ss.).

¹⁵⁰ Verbale dell'ud. del 17.9.2010, pag. 15.



*dovrò subirne io le conseguenze*¹⁵¹, così paventando una prospettiva quasi inaspettata, effetto più che della gravità del fatto raccontato, dell'interpretazione che di quel fatto veniva data dal pubblico ministero.

Non ritiene, dunque, questa Corte che l'epiteto di "*pazzo*" attribuito da Tramonte a Maggi, pur unito al rammarico che detto imputato ha manifestato al Gerardini per aver partecipato alla riunione del 25.5.1974, possa essere interpretato come indicativo dell'avvenuto preannuncio, da parte del predetto Maggi, della strage (preannuncio, si badi, non desumibile dall'appunto informativo del 6.7.1974, né da altro appunto del *SID*).

Invero, di "*grande botto*" qui ne ha parlato esclusivamente Zotto, non già – si badi – come di una affermazione che gli sarebbe stata confidata all'epoca da Tramonte, ma di un'aggiunta che egli, su recente istigazione di Tramonte, avrebbe dovuto riferire in qualità di testimone¹⁵².

Un'aggiunta che, dunque, non proviene da un teste, ma dallo stesso Tramonte e che, costituendo l'ennesimo tentativo di dilatare la valenza delle originarie informazioni rese al m.llo Felli, si deve ritenere, in mancanza di riscontri, non credibile per le ragioni già evidenziate al § 2.3. del Cap. 5°.

Peraltro, il suddetto tentativo manipolatorio del Tramonte è soltanto di natura extra-giudiziaria, dal momento che il medesimo, avanti le autorità giudiziarie che lo hanno interpellato, mai ha accennato al "*grande botto*".

E', quindi, evidente come non vi sia alcun elemento che possa indurre a ritenere fondata l'opinione del pubblico ministero appellante, il quale, in contrasto con il contenuto degli appunti informativi e delle risultanze testimoniali, ha immotivatamente ritenuto che nel corso delle riunioni avvenute a casa Romani si sarebbero "*definiti i dettagli esecutivi dell'attentato*"¹⁵³.

¹⁵¹ Si veda il citato verbale, pag. 52.

¹⁵² Si veda il verbale di confronto del 15.4.2010, ove Zotto ha ricordato che Tramonte gli aveva detto: "*anche lì, anche lì...ricordati che c'era stata una riunione che c'era anche Maggi... ma comunque diglielo...due o tre giorni prima...o altro...che c'era forse un grande botto...che c'era una cosa così...be!... e poi mi ha detto, andando a casa... sai...Maggi è uno che parla bene...*".

¹⁵³ Si veda la memoria del PM del 29.10.2010, pag. 567.

Per quanto si leggano e si rileggano gli appunti informativi (e, soprattutto, quello del 6.7.1974 riguardante la suddetta riunione del 25.5.1974), non si riesce francamente ad individuare la consumazione di una condotta quale quella dichiarata dall'appellante.

In tali appunti di tutto si parla, meno che di progettare e preparare la strage di Brescia o una qualsiasi altra specifica strage.

L'appunto del 6.7.1974, unito alle citate dichiarazioni testimoniali riguardanti la volontà stragista di Maggi, indubbiamente comprovano il fatto che l'imputato propugnasse gli attentati e finanche le stragi come metodo di azione politica per creare il *caos* e favorire una rivoluzione di destra.

Ciò, con riferimento alla strage di piazza della Loggia, costituisce un indizio "generico" a carico di Maggi, non già un indizio "preciso", dal momento che, se esso è in grado di dimostrare una certa pur importante propensione da parte dell'imputato per il metodo stragista, non vale però necessariamente e specificamente a collegare tale soggetto con l'ideazione o l'attuazione della strage di Brescia.

Né il racconto di quanto avvenuto nella riunione del 25.5.1974, pur collegandolo con gli altri appunti informativi, costituisce di per sé stesso riscontro individualizzante di quelle dichiarazioni del Digilio afferenti l'intenzione da parte di Maggi di eseguire la strage di piazza della Loggia.

E' appena il caso di marcare come qui si accenni ad una riunione avvenuta ad Abano Terme, a casa di Gian Gastone Romani (del quale, peraltro, Digilio non ha mai parlato), e dunque non già ad una cena consumata nel rovigotto o a Colognola ai Colli (come invece dichiarato da Digilio).

Inoltre, se anche si volesse ipotizzare tale riunione, non già a riscontro, ma almeno in lineare e sintomatica successione cronologica con le cene di Rovigo e Colognola, si deve onestamente ammettere come pure tali linearità e sintomaticità verrebbero immediatamente a svanire, sol che si confrontasse il contenuto dei discorsi di Maggi

- pronunciati, secondo Digilio, in dette cene - con il monologo che l'imputato, alla luce dell'informativa fornita da Tramonte, avrebbe tenuto nella riunione di Abano. Se, davvero, Maggi nella cena di Rovigo, dopo aver comunicato di voler colpire i "rossi", avesse proceduto alla votazione dei componenti del manipolo incaricato di eseguire l'attentato e se poi nella cena di Colognola avesse preannunciato il "grande botto", mettendo pure in guardia i presenti e invitandoli a predisporre un alibi, non si riesce poi a comprendere per quale ragione nella riunione di Abano (evidentemente successiva alle suddette cene, in ragione delle date, sia pur variabili, citate da Digilio) il medesimo imputato non abbia fatto menzione alcuna di tale programmata strage.

Su tale gravissimo crimine l'appunto riguardante la riunione di Abano è inspiegabilmente, quanto implacabilmente, muto.

Ed è muto, nonostante che la riunione avvenga ormai a ridosso della manifestazione antifascista di piazza della Loggia, già da due giorni - si badi - pubblicizzata.

Veramente non si riesce a concepire per quale ragione Maggi, se effettivamente avesse progettato e preannunciato la strage di Brescia in due precedenti cene, non avesse poi detto una sola parola su tale argomento nella riunione di Abano, quando ormai sarebbe stata imminente l'esecuzione dell'attentato.

Né si riesce a concepire come possa ragionevolmente Maggi, noto a molti per le sue idee eversive, aver annunciato il proprio proposito stragista durante due cene conviviali in pubblici locali, e poi non dir nulla di tale importante proposito eversivo allorquando s'incontrava in una casa privata, verosimilmente con poche persone o, quanto meno, in un'occasione sicuramente più riservata di quelle sfruttate nelle trattorie.

Tanto più che la riunione di Abano Terme sarebbe avvenuta nella casa e alla presenza di Gian Gastone Romani, cioè di colui che, subito dopo Maggi, era il soggetto più rappresentativo del gruppo di *Ordine Nuovo* a Venezia¹⁵⁴, nonché di

¹⁵⁴ A tal proposito, basta qui far riferimento, tra le tante, alle dichiarazioni rese Giancarlo Vianello all'ud. del 9.6.2009, pag. 6, a quelle rese da Vincenzo Vinciguerra all'ud. del 6.7.2000, fig. 8, avanti la Corte d'Assise di Milano,

“*due camerati della zona di Venezia*” e dunque probabilmente di due mestrini (come ipotizzato dallo stesso pubblico ministero appellante), cioè di quella “*gente dura*” che, nella versione di Digilio, sarebbe stata scelta per l’esecuzione dell’attentato. Emerge, dunque, con soverchiante evidenza come la sorprendente mancanza di rapporto dialogico tra la riunione narrata da Tramonte e le cene raccontate da Digilio non arresti il suo impatto negativo nella semplice incapacità della suddetta riunione di riscontrare le citate cene, ma induca pure a dubitare che queste ultime siano compatibili con quanto avvenuto ad Abano e viceversa.

Si tratta di un impatto, codesto, che, sul percorso probatorio tracciato da Digilio e visitato da Tramonte, si palesa in tutto il suo rovinoso effetto, volta che si osservi come, in definitiva, sul tema dell’ideazione e preannunciazione della strage da parte di Maggi, potrebbe addirittura non essere conciliabile il racconto di Digilio con quello di Tramonte.

Nel senso che il narrato dell’uno potrebbe condurre ad escludere quello dell’altro. In conclusione, la riunione di Abano Terme, per quel che non dice della strage di Brescia, non si armonizza con il successivo e tragico evento, né, tanto meno, con le precedenti riunioni raccontate da Digilio, a tal punto che su questo tema il processo rischia d’impoverirsi di una fonte probatoria: o quella di Digilio, o quella di Tramonte.

E di questa possibile incompatibilità probatoria non sembra si siano fatte pienamente carico le parti appellanti, preoccupate, non tanto di reperire nella riunione di Abano del 25.5.1974 un effettivo riscontro al narrato di Digilio, quanto piuttosto ed esclusivamente di scardinare il ragionamento dei primi giudici secondo i quali, poiché nell’appunto informativo si accennava ad un’organizzazione “*in corso di creazione*”, sarebbe stato difficilmente ipotizzabile che una struttura ancora “*in fieri*”, quale quella del c.d. “*gruppo di Abano...ancora in fase di costituzione*”, avesse potuto, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in Brescia.

In estrema sintesi, l'obiezione che gli appellanti hanno formulato a tale interpretazione è stata articolata con vari argomenti, tutti sostanzialmente diretti a sottolineare come la struttura clandestina, per quanto in corso di riorganizzazione, fosse all'epoca già operativa e in grado di compiere l'attentato in piazza della Loggia.

Ritiene questa Corte come l'obiezione degli appellanti sia indubbiamente fondata per la parte in cui tende a dimostrare che Maggi già all'epoca disponeva di un gruppo operativo, inserito in *Ordine Nuovo*.

Invero, Martino Siciliano ricollegava già al 1969 la disponibilità da parte del Maggi della struttura operativa, avente Digilio quale esperto di esplosivi e la stessa sentenza di primo grado ha riportato la precisazione del teste Fulvio Felli riguardante la circostanza che Maggi all'epoca (dicembre 1973) era un nome già noto al Centro Servizi, quale soggetto che risultava controllare un gruppo numeroso a Mestre e Venezia¹⁵⁵.

Nondimeno, la questione che occorre risolvere non è soltanto quella di accertare se alla data del 25.5.1974 Maggi avesse avuto a disposizione una struttura terroristica in grado di eseguire la strage di Brescia, ma anche piuttosto quella di stabilire se la suddetta riunione di Abano contenga elementi indiziari, anche indiretti, in ordine all'organizzazione e preparazione di detta strage da parte di un preesistente gruppo eversivo, in modo da riscontrare le dichiarazioni accusatorie rese in tal senso dal collaborante Carlo Digilio.

E non vi è alcun dubbio che a quest'ultimo interrogativo debba risponderci negativamente, dal momento che il monologo tenuto in quell'occasione da Maggi, per quel che è dato di comprendere da quanto riportato nell'appunto informativo del 6.7.1974, risulta integralmente proiettato nell'annunciare le modalità mediante le quali sarebbe stata strutturata, composta e coordinata una nuova organizzazione, riunificante *ex-militanti* di *Ordine Nuovo*, nonché gli obiettivi violenti ed eversivi

¹⁵⁵ Si veda pag. 241 dell'impugnata sentenza, in relazione al contenuto dell'appunto allegato alla nota del 3.12.1973, n. 9382.

che la stessa avrebbe dovuto perseguire.

E d'altronde, è soltanto nell'agosto del 1974 che risulta definito il gruppo di *Anno Zero*, accomunante in sé sia il gruppo di Padova, sia quello di Ferrara e che il 20.5.1974, il gruppo di Padova, come ha riconosciuto lo stesso pubblico ministero appellante, non era ancora attivo.

Vero è che questo contesto non induce a ritenere in fase di costituzione “*un gruppo di Abano*” (gruppo mai esistito, come ha correttamente puntualizzato il pubblico ministero appellante).

Tuttavia, è indubbio che l'annuncio di Maggi in quella riunione, essendo stato tutto declinato con tempi futuri (“*comprenderà*”, “*sarà strutturata*”, “*opererà*”, “*si appoggerà*”, “*avrà il compito*”, “*sarà organizzata e coordinata*”), non consenta di affermare che la struttura eversiva fosse già stata integralmente riorganizzata prima di quella data¹⁵⁶.

A fronte di questa obiettiva situazione, la possibilità, affacciata dagli appellanti, che Maggi, pur impegnato ad ampliare e riorganizzare le varie cellule terroristiche (come emergerebbe dalla riunione del 25.5.1974), potesse aver sfruttato la preesistente struttura clandestina per realizzare la strage di Brescia, costituisce un'eventualità da non escludersi del tutto, ma di certo non appare direttamente evincibile da quanto l'imputato avrebbe detto in quel monologo del 25.5.1974.

Ancora una volta si deve registrare come gli appellanti abbiano profuso i loro sforzi al fine di dimostrare, non già l'incidenza probatoria che sull'ipotesi accusatoria provocherebbe un determinato fatto (nella specie: la riunione di Abano del 25.5.1974), ma semplicemente l'inidoneità di tale fatto a contrastare la predetta ipotesi accusatoria.

Come già questa Corte ha avuto modo di rilevare, è, questo, uno sforzo che non porta in alcun modo ad arricchire il compendio di elementi prospettati a carico degli imputati e, in particolare, di Carlo Maria Maggi, dal momento che esso, anziché

¹⁵⁶ In questo senso sembra potersi interpretare l'affermazione in dibattimento di Tramonte, il quale ha precisato che Maggi “*non aveva ancora fatto il gruppo*” (ud. 27.5.2010, pag. 157).



essere volto a far risaltare nel fatto valutato (la riunione di Abano) un “*effettivo riscontro*” al fatto da riscontrare (programmazione e preparazione della strage di Brescia), si esaurisce invece nel far rilevare nel primo soltanto una “*possibile compatibilità*” con il secondo.

Peraltro, nel caso in esame, tale compatibilità neppure risulta univocamente ravvisabile, dal momento che, come in precedenza si spiegava, quanto si legge nell'appunto riguardante la suddetta riunione evoca l'immagine di un Maggi dedito a far coagulare sotto il suo “*controllo*”, nonché a riorganizzare, la pluralità dei gruppi terroristici, programmando “*da quel giorno*” gli scopi avuti di mira dalla costituenda “*nuova organizzazione extraparlamentare*”, piuttosto che quella di un Maggi già pronto e intenzionato, con la preesistente struttura eversiva della quale disponeva, a realizzare la strage di piazza della Loggia.

Certo, non si può del tutto escludere che egli, parallelamente alla riorganizzazione del gruppo eversivo, avesse già ideato e programmato di compiere la strage.

Pur tuttavia occorre riconoscere come questa eventualità - alla stregua degli elementi sinora esaminati e salva una diversa valutazione all'esito di quegli ulteriori, ancora da scrutinare - resti confinata tra gli esiti soltanto possibili e non tra quelli altamente probabili, dubitandosi che un attentato di quel livello, come la strage di piazza della Loggia, potesse essere stato ideato e preparato da Maggi proprio “*prima e al di fuori*” di quell'articolato programma politico che aveva ritenuto di disegnare per la costituenda ed unitaria struttura eversiva.

Consegue che la riunione di Abano Terme del 25.5.1974, quale importante momento anteriore alla strage di piazza della Loggia, non costituisca un concreto riscontro alle dichiarazioni di Carlo Digilio (tanto meno un riscontro di elevato e consistente spessore, tale da compensare il modesto grado di attendibilità di Digilio), con riferimento al fatto che Maggi, nel corso delle cene di Rovigo e Colognola, avrebbe preannunciato la strage di Brescia, nominato con votazione i componenti del

manipolo incaricato dell'esecuzione e avvertito i presenti di tenersi pronti.

Infatti, nella suddetta riunione di Abano di simili affermazioni e comportamenti da parte dell'imputato non è individuabile alcuna traccia, sebbene essa, peraltro, sarebbe stato logico attendersi e riuscire a distinguere.

Nondimeno, la riunione di Abano del 25.5.1974 dovrà in prosieguo meritare un diverso approccio valutativo, laddove sarà esaminata quale eventuale riscontro dell'ulteriore versione di Carlo Digilio (parzialmente diversa rispetto a quella desumibile dal racconto delle cene di Rovigo e Colognola), secondo la quale Maggi avrebbe deciso di eseguire la strage, non già avvalendosi, quanto meno integralmente, della preesistente struttura operativa (veneziano-mestrina) di cui avrebbe avuto la diretta disponibilità, ma coinvolgendo per l'esecuzione le nuove *S.A.M. (Squadre Azione Mussolini)*, cioè una struttura eversiva milanese della quale lo stesso Maggi, secondo gli appellanti, avrebbe avuto il sostanziale controllo.

Poiché tale ricostruzione della vicenda è enucleabile dal racconto di Digilio afferente l'episodio della valigetta di Soffiati, appare dunque necessario completare il tema afferente la "riunione di Abano" soltanto dopo aver ultimato la valutazione del narrato di tale dichiarante.

2. Il c.d. "depistaggio". La valutazione della Corte di primo grado.

Per quel che riguarda più direttamente la ricostruzione storica delle informazioni acquisite dal *SID* e aventi ad oggetto i gruppi eversivi di destra, la Corte di primo grado, come si è già precedentemente evidenziato, ha proceduto a darne contezza¹⁵⁷, pure evidenziando - e però senza alcun particolare commento - la singolarità afferente la conoscenza del contenuto delle informative della fonte *Tritone* da parte dei carabinieri di Padova.

I primi giudici hanno pure rilevato come il gen. Maletti non avesse dato alcuna chiarificazione della vicenda, e in particolare del fatto che l'autorità giudiziaria non

¹⁵⁷ Si veda il § 1. del Cap. 5°.

era stata informata di quanto riferito dalle fonti, trincerandosi dietro “*non ricordo*”.

2.1. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Ad avviso dei predetti appellanti, l'atteggiamento ondivago, falsamente collaborativo e depistante di Maurizio Tramonte era da leggere nello stesso solco nel quale era stata condotta la falsa collaborazione fornita all'autorità giudiziaria da parte dei servizi segreti militari.

Era indubbio, secondo gli appellanti, che gli elementi indiziari (costituiti, ad esempio, dalle dichiarazioni di Maurizio Zotto, Domenico Gerardini, Gianadelio Maletti e Fulvio Felli), se considerati nel loro insieme, unitamente alle ragioni per le quali Tramonte era giunto a depistare sistematicamente le indagini sin dal 1995, avessero consentito di raggiungere un quadro grave, preciso e concordante in ordine alla responsabilità, fra gli altri, proprio di Maurizio Tramonte.

La mendace testimonianza resa sia allora, nel 1974, da parte di infedeli “*servitori dello Stato*” appartenuti al *SID*, sia oggi, nel presente processo, da parte di soggetti più o meno organici a *Ordine Nuovo*, come Maurizio Zotto, avrebbe potuto giustificarsi solo dal tentativo di coprire i veri responsabili della strage individuabili nella cellula di *Ordine Nuovo* del Triveneto.

A tal proposito, gli appellanti hanno sottolineato come la stessa Corte di primo grado avesse stigmatizzato l'operato dei funzionari del *SID*, rilevando come “*nessuna chiarificazione sulle vicende sin qui esposte è emerso dall'esame del gen. Maletti*” e come il medesimo, sentito dal giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia il 29.8.1974, non avesse fornito alcuna notizia in relazione agli appunti della fonte *Tritone*, nonostante avesse già ordinato di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie apprese dalle fonti.

Il sistematico e pervicace depistaggio in danno dell'operato dell'autorità giudiziaria, iniziato sin nel periodo immediatamente successivo alla strage, aveva consentito di

allontanare gli inquirenti dalla pista veneta ben nota a Maletti e i suoi accoliti grazie alla collaborazione resa dal 1973 al 1975 dalla fonte confidenziale *Tritone*.

La ragione per la quale era stato necessario disorientare in tal modo l'operato dell'autorità giudiziaria era da ricercare nel fatto che gli ordinovisti veneti erano i veri responsabili della strage di piazza della Loggia. Solo accogliendo tale ipotesi, infatti, aveva ottenuto qualche spiegazione la premura con la quale Maletti aveva consigliato il 29 agosto 1974 il giudice istruttore della prima inchiesta, dr. Vino, di rivolgere le indagini verso una pista investigativa morta sin dal marzo del 1974 (*M.A.R.*) citando Carlo Fumagalli (arrestato il 10 maggio 1974) e suggerendo di concentrarsi sulla Valtellina.


Le suddette parti civili hanno, dunque, ripercorso il contenuto delle *veline* più significative e l'annesso carteggio intercorso fra i vertici dei servizi segreti, onde evidenziare la conoscenza da parte di questi ultimi dell'attività terroristica in corso nei giorni immediatamente precedenti la strage di Brescia ad opera di un'organizzazione già strutturata a far data dal gennaio 1974 e il continuo depistaggio delle indagini su soggetti diversi dagli ordinovisti veneti.

Gli appellanti hanno pure segnalato come il gen. Maletti avesse chiuso la fonte *Turco* - Gianni Casalini, proprio nella fase in cui tale fonte stava rivelando importanti notizie riguardo gli attentati ai treni del 1969.

L'attività di depistaggio delle indagini riguardanti la struttura eversiva che aveva commesso la strage di Brescia era poi stata documentata da questi carteggi.

Presso la sede del *SID* di Roma era stato sequestrato un appunto a firma Maletti, posto in sequenza alla *velina* dell'8 luglio 1974, nel quale il capo dell'ufficio "D" aveva invitato il suo vice coll. Genovesi ad inviare un rapporto di quanto riferito da Tramonte all'autorità giudiziaria.

Vi era poi stato uno scambio di corrispondenza interna, denotante la preoccupazione di "ridisegnare" i contenuti delle informazioni prima di portarle a conoscenza degli inquirenti.



Con marconigramma del 17 luglio 1974, il gen. Maletti aveva “*apparentemente*” richiesto al m.llo Bottallo l’inoltro urgente del materiale all’arma territoriale, la quale, a sua volta, aveva il compito di interfacciarsi con la magistratura.

Il marconigramma era del seguente tenore: «*qualora non ancora provveduto prego portare subito at conoscenza competente arma territoriale contenuto foglio 4873 segreto datato 8 cormes conservando traccia di quanto riferito agli atti et inviando copia segnalazione anche questo reparto alt 170830*» indirizzato al Centro CS di Padova (quest’ordine, peraltro, non era mai stato eseguito).

Senonché, l’inciso iniziale “*qualora non ancora provveduto*” era rimasto senza spiegazione, dal momento che non era affatto risultato che del contenuto del rapporto collaborativo di Tramonte ne fosse stata sollecitata la comunicazione all’Arma.

Il 3 agosto 1974, Genovesi aveva proposto a Maletti, “*alla luce dei recenti ed attuali fatti*” (il cenno non poteva che essere a piazza della Loggia, atteso che l’attentato all’*Italicus* sarebbe avvenuto il 4 agosto 1974), “*di non fare procedere nella direzione richiesta dal centro*” e “*di fare invece cadere la cosa*”.

Hanno osservato gli appellanti come l’unica spiegazione del fatto che il 3 agosto 1974 i funzionari del *SID* avevano ipotizzato di far “*cadere la cosa*” fosse stata la seguente: il *SID* non aveva mai riferito all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria, diversi dal gruppo carabinieri di Padova, le notizie contenute nelle *veline*.

Le stesse risposte reticenti fornite poi dal Maletti allorquando era stato interrogato - risposte evocanti l’abbandono della pista indicata dalla fonte *Tritone* a causa dell’eventuale incertezza del narrato - avevano confermato questa conclusione, dal momento che Tramonte, proprio fra il 23 maggio e il 3 agosto 1974, aveva riferito al m.llo Felli l’appunto più importante (quello unito alla *velina* n. 4873 dell’8 luglio ’74).

Parimenti, non era accettabile che poi tra il 7 e il 15 agosto Maletti e Miceli si

fossero interrogati sull'opportunità della segnalazione di *Tritone* agli organi di polizia giudiziaria, quando, ben venti giorni prima, ovvero il 17 luglio, in ragione dell'allarme destato dalla *velina* 4873, vi era stato l'ordine al centro CS di Padova di portare «*subito at conoscenza competente Arma territoriale*» quelle informazioni. Tanto più che la parte relativa alla riunione del 25 maggio a casa Romani era nota al gruppo Carabinieri di Padova, almeno nei suoi tratti essenziali, sin dal 7 giugno 1974, come emerso dal *Rapporto Investigativo Speciale* sottoscritto dal ten. col. Manlio Del Gaudio.

Peraltro, tale rapporto aveva dimostrato che le informazioni contenute nella *velina* n. 4873 dell'8 luglio non erano state affatto raccolte dal m.llo Felli fra il 20 giugno ed il 4 luglio, come falsamente attestato dalla nota che aveva accompagnato l'appunto, ma, poiché riportate nel *RIS* dei CC del 7 giugno 1974, dovevano essere note al centro CS di Padova sin dai giorni immediatamente successivi al 28 maggio.

Ad ulteriore conferma della falsità dell'ordine impartito da Maletti con il marconigramma del 17 luglio vi era, inoltre, il documento sequestrato l'11 novembre 1980 nell'abitazione di Maletti e contenente il sunto di una riunione tenutasi a Roma il 6 agosto 1974 presso il *SID*, dalla quale era emerso che, sorprendentemente, un agente del calibro di Maletti aveva affidato l'esecuzione di un ordine di assoluto rilievo (quello contenuto nel marconigramma del 17 luglio) ad un soggetto come Bottallo, a digiuno delle più elementari conoscenze circa le modalità con cui ottemperare all'ordine stesso.

Hanno poi aggiunto le parti civili come durante il dibattimento il gen. Maletti avesse mostrato di conservare la sua indole depistatoria e come, per contro, Vincenzo Vinciguerra, in tempi "*non sospetti*", ovvero il 6 maggio 1985, al Giudice Istruttore di Brescia ed al pubblico ministero nel procedimento a carico di Marco Ballan + altri, avesse individuato nel gruppo di *Ordine Nuovo* l'area eversiva responsabile dell'eccidio di Brescia, "*che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire l'ordine*".



2.2. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Con riferimento alla sorte che ebbero le informazioni fornite da Tramonte, in qualità di fonte *Tritone*, si deve innanzitutto rilevare come, effettivamente, dai *Rapporti Informativi Speciali (RIS)*, sottoscritti dal comandante del gruppo del Carabinieri di Padova, ten. col. Manlio Del Gaudio, del 7.6.1974, 20.7.1974 e 3.8.1974, sia emerso quanto segnalato nel giudizio di primo grado dal pubblico ministero¹⁵⁸.

Invero, il contenuto di tali rapporti è risultato sostanzialmente analogo a quello dei documenti formati sulla base delle informazioni fornite da Tramonte al *Centro Servizi* di Padova.

In particolare, raffrontando il *Rapporto Informativo Speciale* del 7.6.1974 con l'appunto informativo del 6.7.1974, allegato alla nota n. 4873 dell'8.7.1974 del *SID* di Padova, si può constatare come in entrambi i documenti venissero riportate le stesse notizie afferenti, tra l'altro, la creazione di un'organizzazione avente due facce (una palese e una clandestina), gli obiettivi che sarebbero stati scelti di volta in volta, i volantini con i quali sarebbe stato attaccato il procuratore della Repubblica dott. Fais, ecc.

Poiché questo *Rapporto Informativo* risaliva al 7.6.1974, è evidente come fosse falso il riferimento temporale che nella nota allegata al foglio 8.7.1974 n. 4873 faceva riferimento a una data intercorrente tra il 20 giugno e il 4 luglio 1974.

Parimenti, falso e posticcio era il contenuto del marconigramma predisposto dal gen. Maletti con la data anteriore del 17.7.1974, nel quale si invitava a portare subito a conoscenza della competente Arma territoriale il contenuto del foglio n. 4873 "qualora non ancora provveduto", dal momento che esisteva già agli atti la nota del 7.8.1974, con la quale il capo del reparto "D" (cioè lo stesso gen. Maletti) rappresentava al capo servizio gen. Miceli di aver una ottima fonte (*Tritone*), "che potrebbe essere bruciata da un'intempestiva segnalazione agli organi di P.G."

Per quanto riguarda gli altri due *Rapporti Informativi* del 20.7.1974 e 3.8.1974, essi

¹⁵⁸ Si veda pagg. 478 ss. della memoria del PM del 29.10.2010.

risultano correttamente seguire, invece, le informazioni rispettivamente riportate nelle note dell'8.7.1974 n. 4873 e dello stesso 3.8.1974, n. 5519.

Quel che qui rileva è che le notizie riguardanti il programma stragista di Maggi e Romani, delle quali il comandante Del Gaudio aveva avuto conoscenza almeno il 7.6.1974, non vennero comunicate agli organi territorialmente competenti di polizia giudiziaria, nonostante un espresso ordine in tal senso fosse stato emanato dal gen. Vito Miceli.

Orbene, premesso che non vi è prova sicura che tali notizie siano state conosciute addirittura prima della strage di Brescia (il 7.6.1974 è pur sempre posteriore a tale evento) e qui comunque ribadita l'equivocità del loro contenuto al fine di dimostrare una responsabilità di Maggi nell'ideazione e preparazione dell'attentato di piazza della Loggia¹⁵⁹, occorre in ogni caso riconoscere come la rilevata omissione da parte del comandante Del Gaudio, pur notevolmente grave, non conquistò un rilievo tale da integrare un indizio certo in ordine al concorso morale da parte di Maggi alla consumazione della strage.

Si deve, invero, marcare come per poter giungere ad una diversa conclusione si dovrebbe affermare che il comportamento del suddetto Del Gaudio dimostrerebbe che egli, al di là del contenuto delle informazioni ricevute dal *SID* di Padova, avesse avuto conoscenza del fatto (non contenuto né nei *Rapporti Informativi Speciali*, né nelle originarie veline della fonte *Tritone*) che Maggi e Romani, anziché impegnati a riunificare le formazioni clandestine e a predisporre un programma stragista, alla data del 25.5.1974 avessero già programmato l'attentato ovvero che tra tale data e il 28 maggio 1974 avessero deciso di eseguirlo.

Ciò che non appare possibile sostenere, difettando elementi indiziari in tal senso. Da tanto discende l'infondatezza dei motivi d'impugnazione formulati dalle parti civili appellanti sul tema in oggetto¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Si richiamano qui, nuovamente, le osservazioni svolte al § 1.4. di questo Capitolo.

¹⁶⁰ E' appena il caso di rilevare come il pubblico ministero appellante, nel proprio atto d'impugnazione, non abbia svolto alcun motivo di doglianza sul c.d. *depistaggio*, se non un fugace accenno che, in quanto più direttamente afferente la posizione di Francesco Delfino, sarà oggetto di trattazione da parte del Collegio al § 1.4. del Cap. 12°.